

# **Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo per la definizione di un Trattato per l'uscita concordata dal sistema della moneta unica europea.**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea come modificati dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare all'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6;
- visto il comma 1 dell'art. 48 del Trattato sull'Unione Europea che stabilisce che *“I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate”*;
- vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2012 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2012;
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2013;
- vista la comunicazione della Commissione del 16 novembre 2013 dal titolo "Analisi annuale della crescita 2014" (COM(2013)0800);
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 marzo 2013;
- vista la Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE del 25 marzo 2011 che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- vista la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;
- visto il Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
- visto il Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro;
- visto il Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro;
- visto il Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

- visto il Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
- visto il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), del 2 febbraio 2012;
- visto il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria, denominato “fiscal compact”, del 2 marzo 2012;
- visto l'articolo 4 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria, denominato “fiscal compact”, che stabilisce che, qualora il rapporto debito pubblico/Pil superi la soglia del 60%, le parti contraenti del Trattato si impegnano a ridurlo mediamente di 1/20 all'anno, come previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011;
- visto che il citato regolamento 1177/2011 dispone che gli Stati con debito superiore al 60% si impegnino a ridurlo a un ritmo soddisfacente, definito come una riduzione di 1/20 dell'eccedenza, registrata nel corso degli ultimi tre anni, rispetto alla soglia del 60% e tenendo conto dell'incidenza del ciclo economico;
- visto il rinvio all'interno del Trattato all'art 126 del TFUE, che prevede per l'accertamento della situazione di disavanzo eccessivo, che il Consiglio si esprima secondo le regole della maggioranza qualificata ordinaria e non “inversa”, implicando che le proposte della Commissione possano essere solo respinte dal Consiglio a maggioranza qualificata;
- visto le modifiche introdotte al Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;
- visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;
- visto il Regolamento (CE) n. 473/2013 del Consiglio (1) del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro e in particolare l'articolo 10(3) della stessa;
- visto il Regolamento 27 giugno 2013, n. 877/2013 che completa il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro;
- vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012, dal titolo "Analisi annuale della crescita 2013" (COM(2012)0750);
- vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sul contributo all'Analisi annuale della crescita per il 2013;
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Quadro di valutazione UE della giustizia - Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita" (COM(2013)0160), del 27 marzo 2013;

- vista la comunicazione della Commissione, del 29 maggio 2013, che accompagna il progetto di raccomandazioni specifiche per paese del 2013 e intitolata "Semestre europeo 2013: Raccomandazioni specifiche per paese per far uscire l'Europa dalla crisi (COM(2013)0350);
  - vista la proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione, del 29 maggio 2013, sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro (COM(2013)0379), nonché le proposte di raccomandazioni del Consiglio, presentate dalla Commissione, del 29 maggio 2013, per singoli Stati membri dell'Unione europea;
- A.** considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche una questione di interesse comune, che le loro politiche di bilancio siano guidate dalla necessità di finanze pubbliche sane e che le loro politiche economiche non rischino di compromettere il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria;
- B.** considerando che la crisi economica, sociale, finanziaria e del debito sovrano non si sono ancora attenuate e che l'obiettivo di un'Unione economica e monetaria (UEM) più equilibrata e integrata rimane un'ambizione irrealizzata;
- C.** considerando che occorrono azioni immediate in molti settori, tra gli altri nel ripristino dell'erogazione di prestiti all'economia reale e alle PMI, nella lotta alla frode fiscale e a una pianificazione fiscale aggressiva e nella ricerca di soluzioni europee efficaci per combattere la disoccupazione, rafforzando così notevolmente anche la dimensione sociale dell'UEM;
- D.** considerando che il regolamento comunitario n. 1466 del 1997 prevedeva all'art. 3 per l'Europa una crescita "*vigorosa, sostenibile e favorevole alla creazione di posti di lavoro*". Lo stesso regolamento individuava il motore principale di questa crescita nella "*stabilità dei prezzi*" e in una situazione durevole di parità dei bilanci pubblici. Il Patto di Stabilità perciò mirava a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione, definendo il quadro per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi. L'obiettivo di finanze pubbliche sane rappresentava il mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria, sostenendo in tal modo anche il raggiungimento di una più elevata tasso di occupazione;
- E.** considerando che, in relazione all'attuale ciclo economico, nonostante gli sforzi compiuti dagli Stati Membri aderenti all'euro, in particolare dell'Italia, per conseguire una condizione di stabilità finanziaria pubblica, non si registrano né previsioni di una crescita forte e sostenibile, né tanto meno la necessità di una stabilità dei prezzi, che al contrario registrano una sostanziale condizione deflattiva;
- F.** considerando che l'Italia, pur registrando un disavanzo pubblico in linea con quanto previsto dai trattati europei e una prudente politica di bilancio, si trova in una condizione economica generale sostanzialmente recessiva;
- G.** considerando che risulta inapplicabile quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento CE 1177/2011 in materia di riduzione dell'eccesso di debito rispetto al PIL, considerata la dimensione dei risparmi di spesa che l'Italia dovrebbe realizzare. Peraltro, non esiste alcuna

evidenza scientifica che i parametri fissati sul disavanzo ammesso e sul livello del debito rispetto al PIL siano quelli ottimali;

- H.** considerando che nella definizione delle politiche finalizzate alla riduzione dell'eccesso di debito pubblico rispetto al PIL, anche il Regolamento CE 1177/2011 prevede la necessità di considerare il ciclo economico per definire gli interventi più efficaci;
- I.** considerando che può dirsi sostanzialmente fallito qualunque tentativo di garantire un minimo coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri;
- J.** considerando che per consentire all'Unione di uscire più forte dalla crisi, sia internamente che a livello internazionale, aumentando la competitività, la produttività, il potenziale di crescita, la coesione sociale e la convergenza economica, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 17 giugno 2010, ha adottato una nuova Unione di strategia per la crescita e l'occupazione che contiene anche degli obiettivi in materia di povertà, l'istruzione, l'innovazione e l'ambiente;
- K.** considerando che la citata nuova Unione di strategia per la crescita e l'occupazione ha fallito completamente i suoi obiettivi, basata com'era solo su di una politica di rigore finanziario;
- L.** considerando che la disoccupazione in tutti gli Stati Membri non diminuisce e le previsioni per il 2015 non sembrano fornire alcun segnale positivo in tal senso;
- M.** considerando che l'applicazione dei regolamenti comunitari deve sempre avvenire nel pieno rispetto dell'articolo 152 del TFUE e le raccomandazioni emanate devono rispettare le prassi e le istituzioni nazionali per la formazione dei salari;
- N.** considerando che, a seguito delle politiche finanziarie imposte dall'UE, i salari reali in Italia si sono fortemente contratti e che il divario tra i redditi pro-capite italiani e quelli della UE è significativamente aumentato a partire dall'adozione dei cambi fissi;
- O.** considerando che l'applicazione dei regolamenti comunitari deve sempre avvenire nel pieno rispetto dell'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e, di conseguenza, non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e della prassi nazionali;
- P.** considerando che le politiche finanziarie imposte a diversi paesi europei hanno manifestamente violato l'art. 9 del TFUE, dove si stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana;
- Q.** considerando che le conseguenze delle politiche di rigore finanziario hanno prodotto evidenti effetti devastanti in termini sociali, economici ed imprenditoriali, soprattutto nei paesi del sud Europa;
- R.** considerando che l'eccessivo valore dell'euro sui mercati valutari, conseguente alle politiche economiche e monetarie sbagliate dell'Unione ha fortemente pregiudicato la capacità di esportare della stragrande maggioranza degli Stati Membri;
- S.** considerando che la moneta unica ha prodotto forti squilibri negli scambi commerciali tra Stati Membri all'interno della zona euro e che nonostante l'affermazione della Commissione secondo

cui i paesi con un avanzo devono contribuire a superare la crisi attuale non solo riducendo le imposte e i contributi previdenziali ma anche aumentando le retribuzioni per stimolare una domanda interna sostenibile e promuovere nuove opportunità di investimento, pur sottolineando l'importanza degli effetti positivi di ricaduta che queste azioni avrebbero su tutta l'UE, non esiste una volontà politica dei Paesi in surplus a perseguire detta strada;

- T. considerando che l'euro ha altresì generato forti squilibri nei tassi di interesse applicati ai debiti sovrani di alcuni Stati Membri;
- U. considerando che il regolamento (CE) n 1467/97, che stabilisce in dettaglio la procedura per disavanzo eccessivo sulla base dell'articolo 126 del TFUE, incorpora elementi di flessibilità che consentono di eventi economici sfavorevoli imprevisi da prendere in considerazione. L'articolo 3 (5) e l'articolo 5 (2) del suddetto regolamento prevedono che, se è stato dato seguito effettivo in conformità con, rispettivamente, una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, (7) del TFUE o una decisione di dare comunicazione ai sensi dell'articolo 126 (9) del TFUE, a seguito di eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione o decisione di dare preavviso, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, (7), del TFUE o di una decisione rivista per dare comunicazione ai sensi dell'articolo 126 (9), del TFUE. La raccomandazione rivista o la decisione rivista, tenendo conto dei fattori significativi di cui all'articolo 2 (3), del regolamento (CE) 1467/97 possono, in particolare, prorogare il termine per la correzione del disavanzo eccessivo entro un anno come una regola;
- V. considerando che il Consiglio dovrebbe valutare l'esistenza di eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione iniziale o decisione di dare preavviso. Nel caso di una grave recessione economica della zona euro o l'Unione nel suo insieme, il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, (7) del TFUE o di una decisione rivista ai sensi dell'articolo 126 (9) del TFUE, a condizione che ciò non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine. Inoltre, l'articolo 2 (1 bis), del regolamento (CE) 1467/97 prevede che, in attuazione del benchmark del rapporto di indebitamento, si tenga conto dell'influenza del ciclo sul ritmo di riduzione del debito. Così, il comportamento di uno Stato Membro non sarebbe considerato in violazione del criterio del debito di cui all'articolo 126 (2) (b), del TFUE se questo è solo a causa delle condizioni cicliche negative;
- W. Considerando che la definizione di un obiettivo comune di inflazione programmata, legato alla congiuntura economica, limitando sforamenti nazionali sia “in alto” sia “in basso” al fine di evitare l'uso dei differenziali inflattivi come strumenti di competizione, in contrasto con lo spirito collaborativo comunitario non è stato perseguito creando oggi un divario praticamente insanabile tra i Paesi dell'Unione e che oggi, oltre a non evidenziarsi alcuna volontà politica di perseguire tale obiettivo vista la resistenza dei Paesi creditori;
- X. considerando che in questo contesto l'Italia si trova in una situazione critica e paradossale, in quanto, a causa del suo elevato debito pubblico e della difficoltà di rispettare i rigidi parametri di Maastricht, viene inserita tra i paesi poco virtuosi, mentre continua ad essere uno dei principali contributori netti dell'Unione Europea, versando ogni anno 4,2 miliardi di euro. In rapporto al PIL, l'Italia esercita uno sforzo finanziario massimo rispetto agli altri Paesi membri (l'Italia contribuisce a Bruxelles per lo 0,38% del proprio PIL, la Germania e la Francia per lo 0,34%) e lo stesso vale per il Fondo Europeo per la Stabilità Finanziaria (il cosiddetto fondo

salva stati) dove l'Italia contribuisce con l'8,78% del nostro PIL (in termini assoluti 125 miliardi di euro), a fronte dell'8,22% della Germania e del 7,97% della Francia;

- Y. considerando che dopo una prima risoluzione approvata il 18 gennaio 2012, in vista dell'ultima riunione del gruppo di lavoro sul "fiscal compact", il Parlamento europeo ha adottato il 2 febbraio, dopo l'accordo sul "fiscal compact" in occasione del Consiglio europeo, una seconda risoluzione nella quale:
- si rammarica del fatto che non è stato possibile raggiungere un accordo tra tutti gli Stati membri a causa dell'opposizione del Primo ministro del Regno Unito;
  - ribadisce il proprio appello a favore della rapida istituzione di un fondo di ammortamento dei titoli del debito pubblico basato sulla proposta formulata dal Consiglio tedesco degli esperti economici;
  - chiede l'integrazione di una tale normativa all'interno del processo legislativo in corso;
  - a seguito di una serie di misure per garantire la stabilità fiscale, chiede l'istituzione di *project bond* (prestiti obbligazionari privati al fine di finanziare progetti infrastrutturali), una tabella di marcia per gli *stability bond* (in sostituzione, totale o parziale dei titoli di Stato, per finanziare il debito dei Paesi membri) e l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie a livello europeo, in relazione alla quale la Commissione ha già presentato una proposta di direttiva;
- Z. considerando che lo stesso Parlamento europeo in una riunione plenaria del 18 gennaio 2012 ha approvato a larga maggioranza (521 sì, 124 no, 50 astenuti) una risoluzione contraria all'impianto dell'accordo intergovernativo sul patto di bilancio. In un punto della risoluzione è scritto che il Parlamento "si riserva il diritto di usare tutti gli strumenti legali e politici a sua disposizione a difesa" delle leggi e del ruolo delle istituzioni Ue;
- 1. invita il Consiglio a definire un percorso concordato e controllato per la segmentazione dell'eurozona per un ritorno graduale ad un sistema di valute nazionali e la Commissione a formulare una proposta legislativa per una dissoluzione controllata dell'eurozona onde creare un nuovo sistema di coordinamento delle valute europee, volto alla prevenzione di guerre valutarie e di eccessive fluttuazioni dei cambi fra i paesi europei con la conseguente ridefinizione dei ruoli delle Banche Centrali nazionali e della BCE;**
  2. accoglie favorevolmente l'affermazione della Commissione secondo cui "per risultare efficaci le politiche devono non solo essere ben strutturate, ma anche godere di un sostegno politico e sociale" e secondo cui l'Europa ha bisogno, oltre che di un risanamento di bilancio, di una crescita reale e di interventi mirati e urgenti per affrontare livelli di disoccupazione inaccettabilmente elevati;
  3. accoglie favorevolmente il riconoscimento da parte della Commissione del fatto che i paesi con un disavanzo devono riacquistare competitività, mentre i paesi con un avanzo devono incrementare la domanda interna, e del fatto che ciò richiede una profonda revisione dell'orientamento politico prevalente;
  4. sollecita un'indagine più approfondita sulle ragioni dell'enorme aumento delle divergenze interne in termini di competitività e prestazione economica tra gli Stati membri, che derivano

dal funzionamento della moneta unica e, in particolare, dall'impatto asimmetrico delle politiche comuni;

5. deplora pertanto la mancanza di progressi rispetto agli obiettivi di Europa 2020;
6. chiede una valutazione prudente delle previsioni di crescita "di lenta ripresa", poiché precedenti previsioni della Commissione sono poi state riviste al ribasso e raccomanda un esame più attento della sostenibilità dei miglioramenti individuati nella bilancia commerciale e nella bilancia delle partite correnti e nei disavanzi pubblici;
7. plaude al riconoscimento da parte della Commissione del fatto che la competitività europea "non può e non sarà basata puramente sui costi" e che sono fondamentali, per rafforzare la produttività, gli investimenti in istruzione, ricerca e innovazione ed efficienza delle risorse, in linea con gli obiettivi di Europa 2020;
8. invita la Commissione a presentare urgentemente una proposta legislativa di profonda revisione del Fiscal compact, in particolare su questi punti:
  - inserimento nei trattati europei di una clausola di sospensione dei parametri e dei vincoli in caso di grave crisi economica che metta in pericolo l'incolumità delle persone e la sicurezza nazionale impedendo di garantire, alle condizioni date, livelli minimi di assistenza sociale e/o sanitaria da parte di uno Stato membro ai propri cittadini. Una previsione di tal genere è presente, ad esempio, nell'Accordo di Schengen per quanto riguarda il ripristino per un tempo limitato di controlli alle frontiere;
  - allentamento del vincolo sul deficit pubblico strutturale soprattutto in situazione di congiuntura economica negativa, garantendo in particolare l'esclusione dei vincoli del Patto di stabilità degli investimenti virtuosi necessari a garantire lo sviluppo, l'occupazione e la sicurezza del territorio;
  - allungamento del termine per il rientro del debito pubblico italiano sotto la soglia del 60% del PIL e ridefinizione della soglia stessa in rapporto a criteri più aderenti alla realtà delle economie degli Stati membri che contemplino l'incidenza sulla sostenibilità del debito di fattori quali, fra gli altri, la ricchezza delle famiglie e la loro capacità di risparmio all'interno dei diversi Paesi;
  - soppressione delle "*clausole di salvaguardia*", cioè l'obbligo per ogni Stato Membro di garantire correzioni automatiche con scadenze determinate quando non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di bilancio concordati;
  - esclusione dai parametri di deficit e debito delle somme necessarie alla messa in atto di misure di emergenza e di assistenza ad altri Stati o ad Istituzioni, siano essi UE e/o Paesi Terzi, concordate in sede comunitaria (es. MES);
  - cancellazione dell'impegno a coordinare i piani di emissione del debito col Consiglio dell'Unione e con la Commissione europea;
9. invita la Commissione a presentare urgentemente una proposta legislativa in materia di revisione del sistema di contribuzione al bilancio comunitario, prevedendo la possibilità di modulare il contributo di ciascun paese membro al bilancio comunitario, collegandolo alla congiuntura economica. Ciò consentirebbe di evitare (è il caso attuale dell'Italia) che un paese in crisi resti contribuente netto, rendendo ancora più difficile rilanciare la propria economia;
10. invita la Commissione a presentare urgentemente una proposta legislativa di revisione del Trattato di Lisbona per la parte relativa alle modalità di calcolo del merito di credito delle

imprese e del relativo aumento delle riserve per le banche. Ciò al fine di facilitare l'accesso al credito, soprattutto alle piccole e medie imprese che rappresentano la struttura portante dell'economia italiana. Per questo motivo è necessario anche rivedere le funzioni ed i meccanismi di gestione del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria ed in particolare dell'ABE (Autorità Bancaria Europea);

- 11.** esorta la Commissione a elaborare una proposta per inserire nei trattati l'obiettivo di perseguire una vera politica industriale europea e una politica commerciale esterna europea coerente, fondate sulla reciprocità e su norme minime condivise, in particolare riguardo a questioni sociali e ambientali;
- 12.** invita il Consiglio a concludere i negoziati per la tassazione delle transazioni finanziarie per inserire tra le sue priorità, come questione urgente, la convergenza dei sistemi fiscali all'interno dell'UE;
- 13.** incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, ai governi degli Stati membri, alla Commissione, ai parlamenti e alla Banca centrale europea.